



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO TESI DI LAUREA MAGISTRALI E SPECIALISTICHE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di assegnazione e valutazione della prova finale per i Corsi di laurea Magistrale e Specialistica del DiSPeS.

2. La prova finale consiste nell'elaborazione sotto la guida di un Relatore e discussione dinanzi alla prevista Commissione di una dissertazione scritta (tesi), redatta in modo originale dallo studente

Art. 2 Relatore e Argomento della tesi

1. Il Relatore, scelto dallo studente fra i professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto del DiSPeS, assegna la tesi di laurea dopo aver preso visione del piano di studi seguito dallo studente ed in sintonia con i suoi interessi culturali e/o professionali.

2. Il Relatore può essere scelto dallo studente anche tra i docenti dell'Università di Trieste, afferenti ad altri Dipartimenti, a condizione che sia titolare dell'insegnamento inserito nel piano di studi dello studente anche come corso a scelta o in sovrannumero e relativo all'argomento della tesi scelta.

3. Lo studente potrà scegliere l'argomento della tesi di laurea anche tra insegnamenti non inseriti nel proprio piano di studi, ma solo tra quelli offerti nei corsi di studio del Dipartimento.

4. La tesi di laurea può essere redatta in lingua straniera, accompagnata da una breve presentazione in lingua italiana. Il Docente relatore accerterà la conoscenza della lingua straniera da parte dello studente se madrelingua, oppure attraverso attestazioni o certificazioni o valorizzando eventuali esperienze di studio all'estero. L'eventuale discussione in lingua straniera è decisa a maggioranza assoluta dei componenti della commissione di laurea.

Art. 3 Correlatore

1. Il Relatore individua il Correlatore che coadiuverà lo studente nella preparazione della tesi.

2. Il Correlatore può essere un professore di ruolo dell'Ateneo, un ricercatore, un docente a contratto, un assegnista di ricerca, un cultore della materia, un esperto esterno che si occupa dell'argomento oggetto della tesi.

Art. 4 - Valutazione della tesi

1. Ai fini della valutazione finale saranno presi in considerazione i seguenti requisiti di contenuto e di forma: la vastità e profondità di analisi della letteratura esistente sull'argomento, la robustezza dell'impianto teorico, la difficoltà di reperimento e/o di elaborazione delle informazioni e delle fonti originali, il rigore della metodologia usata, l'originalità delle argomentazioni svolte, l'impianto espositivo adeguato, la capacità del candidato di sintesi e di esposizione dei principali concetti presenti nei testi affrontati, il linguaggio pertinente alla disciplina e la bibliografia che dimostri una conoscenza adeguata dell'argomento.



Art. 5 – Commissione di laurea, voto di laurea e proclamazione

1. La Commissione di laurea, nominata dal Direttore di Dipartimento secondo le vigenti disposizioni di legge e degli ordinamenti didattici e dei regolamenti di Ateneo, è composta da almeno 5 membri con diritto di voto.
2. La Commissione di laurea attribuisce il voto di laurea finale secondo le previsioni dell'art. 6 del presente regolamento e proclama il candidato.
3. La proclamazione dei candidati si svolge in seduta pubblica con appello nominale e comunicazione del voto di laurea finale e del titolo conseguito, secondo la formula di rito.

Art. 6 – Determinazione del Voto di laurea

1. Il voto di laurea da attribuire al candidato è dato dalla somma del “voto di curriculum”, del “voto aggiuntivo” e del “voto di tesi”.
2. Il “voto di curriculum” è pari alla media ponderata dei voti degli esami di profitto rapportata a 110. Sono escluse dal calcolo della media le attività senza votazione e quelle escluse dai regolamenti di Ateneo.
3. Il “voto aggiuntivo” si calcola in ragione del numero di lodi conseguite negli esami di profitto e del tempo impiegato per laurearsi, computando n. 0,33 punti per ogni lode conseguita negli esami previsti dal piano di studi più n.1 punto assegnato qualora il candidato consegua il titolo entro la durata normale del corso di studi o di n. 0,50 punti assegnati qualora il candidato consegua il titolo entro l'anno successivo alla conclusione della durata normale del corso di studi;
4. Il “voto di tesi” deriva dalla valutazione del lavoro di tesi e dalla sua discussione. Il “voto di tesi” può variare da 0 a 10. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla Commissione di laurea il “voto di tesi” da attribuire al candidato, che viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il “voto di laurea” viene arrotondato all'unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso qualora il punteggio abbia decimali pari o superiori a 0,50.
6. La Commissione a maggioranza assoluta dei componenti può attribuire al massimo un ulteriore punto nel caso in cui il "voto finale" raggiunga il punteggio di 98/110, 99/110 o 109/110.
7. Per l'attribuzione della lode il relatore ed il correlatore devono presentare una relazione scritta alla Commissione di laurea. La concessione della lode è deliberata a maggioranza assoluta.